



COPIA

COMUNE DI TELVE

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE N. 3

Adunanza di Prima Convocazione - Seduta Pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.)

L'anno **DUEMILASEDICI** addì **ventinove** del mese di **febbraio**, alle ore 20.00 nella sala delle adunanze, a seguito di regolare convocazione si è convocato il Consiglio comunale.

Sono presenti i Signori:

Trentin Fabrizio - Sindaco
Battisti Bruno
Burlon Elisa
Conci Samuela
Dalsasso Giada
Ferrai Patrizio
Pecoraro Elisa
Pecoraro Stefano
Rigon Paolo
Ropelato Carlo
Ropelato Lorenzo
Stroppa Paolo
Trentinaqlia Lorenza
Trentinaqlia Matteo
Zanetti Nicola

Sono assenti i Signori:

Assiste il Segretario Comunale Signor F.to Bonella Giampaolo.

Accertata la validità dell'adunanza, il Signor Trentin dott. Fabrizio, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Invita quindi il Consiglio alla trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al punto nr. 3 dell'odg.

Firma autografa su originale (Conservata presso il Comune)

Segretario Comunale

F.to Bonella Giampaolo

Premessa

con L.P. 30 dicembre 2014, n. 14, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della Provincia Autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2015)” è stata istituita, ai sensi dell’art.80, comma 2, dello Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige, l’Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.);

con deliberazione del Consiglio Comunale n.2 del 10.03.2015 è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell’IM.I.S., nei limiti e per le materie previste dalla medesima L.P. n.14/2014;

la potestà regolamentare del Comune si articola in varie facoltà collegate da un lato alla determinazione del tributo (assimilazioni, agevolazioni) dall’altro alla definizione dei procedimenti tributari applicativi;

l’articolo 8, comma 2, della L.P. n.14/2014 prevede la facoltà per il Comune di assimilare ad abitazione principale le seguenti tipologie di fabbricati abitativi:

- lett. a) l’unità immobiliare abitativa posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione con non sia locata;
- lett. b) l’unità immobiliare abitativa e le relative pertinenze concessa in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti o affini entro il secondo grado che la utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato l’agevolazione si applica ad una sola unità immobiliare;
- lett. d) l’unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso;

il medesimo comma 2, lettera e), individua una facoltà alternativa per il Comune rispetto all’assimilazione ad abitazione principale per le due fattispecie di cui alle lettere a) e b) che si concretizza nella previsione di un’aliquota agevolata senza applicazione della detrazione;

Dato atto che l’art.4, comma 1, del regolamento considera l’assimilazione ad abitazione principale di cui al punto a);

Ritenuto di prevedere un’aliquota agevolata in ordine alla fattispecie di cui al punto b) limitando l’agevolazione ai parenti in linea retta entro il primo grado;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuto di adeguare il vigente Regolamento per la disciplina dell’IM.I.S. alla facoltà sopra descritta;

Visto l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: *“le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell’anno successivo...”*;

Visto l’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le*

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

Richiamato altresì l'art.9 bis, comma 1, della L.P. 15/11/1993 n.36 che recita “Fermo restando il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali previsto dall'ordinamento regionale, gli enti possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l'adozione del bilancio, e comunque non oltre il termine fissato dallo Stato per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, limitatamente:

- a) alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria dello Stato per l'anno di riferimento o da altri provvedimenti normativi dello Stato o della Provincia;
- b) ad aspetti conseguenti l'adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello Stato o dell'amministrazione finanziaria e tributaria che incidono sulle modalità di applicazione del tributo o della tariffa”;

Ricordato che con l'integrazione al protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2016, sottoscritto in data 27 novembre 2015, la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomi Locali, ai sensi dell'art. 11 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L, hanno concordato sulla necessità di prorogare per l'anno 2016 il termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali al 29 febbraio 2016;

Ritenuto di dover dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm.ii., al fine di poter procedere con la successiva approvazione del bilancio di previsione 2016 e consentire in tal modo la completa ripresa dell'attività in programmazione;

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, modificato dal D.P.Reg.3 aprile 2013 n.25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n.3;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento per disciplina dell'IM.I.S. approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.2 del 10.03.2015;

Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 del T.U. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n.3/L e ss.mm.ii. e precisamente:

- a) Regolarità tecnico – amministrativa.

“Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art.81 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P. Reg.01.02.2005 n.3/L, modificato con D.P.Reg. 03.04.2013 n.25, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.”

Telve, addì 19 febbraio 2016

IL RESPONSABILE
DELLA GESTIONE ASSOCIATA
f.to Paola Rigo

b) Regolarità contabile.

“Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell’art.81 del Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P. Reg.01.02.2005 n.3/L, modificato con D.P.Reg. 03.04.2013 n.25, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.”

Telve, addì 22/02/2016

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Zanetti Paolo

Con voti n. 15 favorevoli, n. 0 contrari, n. 0 astenuti, espressi per alzata di mano su n. 15 consiglieri presenti e votanti,

delibera

1. di approvare, per i motivi espressi in premessa, le modifiche del Regolamento per la disciplina dell’IM.I.S. approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.2 del 10.03.2015 relativamente ai seguenti articoli:

art. 4 – Assimilazioni ad abitazione principale

viene inserito il seguente nuovo comma:

3. Può essere deliberata un’aliquota agevolata per la seguente fattispecie:

- a) unità immobiliare abitativa non appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 concessa in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale che in essa pongono la residenza anagrafica e la dimora abituale.

L’agevolazione è fissata per un solo fabbricato abitativo ed è riconosciuta solo se dimostrata con contratto di comodato redatto in forma scritta e registrato presso l’Agenzia delle Entrate.

L’agevolazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7.

il precedente comma 3 diventa il comma 2

il precedente comma 2 diventa il comma 4 e risulta modificato come segue:

Le agevolazioni di cui ai precedenti commi 1 e 3 sono concesse su richiesta del contribuente, a pena di decadenza, secondo le modalità di cui al comma 2 dell’art. 6.

il nuovo testo dell’articolo risulta il seguente:

art. 4 – Assimilazioni ad abitazione principale e agevolazioni

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare, e le relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, compreso il diritto di abitazione di cui all’art. 540 del Codice Civile, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o comunque occupata da altri soggetti;
2. Sono comunque assimilate ad abitazione principale le fattispecie di cui all’articolo 5 comma 2 lettera b) della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14;

3. Può essere deliberata un'aliquota agevolata per la seguente fattispecie:
 - a) unità immobiliare abitativa non appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 concessa in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale che in essa pongono la residenza anagrafica e la dimora abituale.

L'agevolazione è fissata per un solo fabbricato abitativo ed è riconosciuta solo se dimostrata con contratto di comodato redatto in forma scritta e registrato presso l'Agenzia delle Entrate.

L'agevolazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7.
4. Le agevolazioni di cui ai precedenti commi 1 e 3 sono concesse su richiesta del contribuente, a pena di decadenza, secondo le modalità di cui al comma 2 dell'art. 6.

art. 6 – Denunce e richieste di agevolazioni

il comma 2, punto 1, è modificato come segue:

sussistenza delle condizioni di assimilazione di fabbricati ad abitazione principale e di agevolazione per i fabbricati abitativi ai sensi dell'articolo 4 commi 1 e 3 da presentarsi, a pena di decadenza, entro la data di scadenza del versamento a saldo dell'imposta, con effetto retroattivo per il periodo d'imposta cui si riferiscono

il nuovo testo dell'articolo risulta il seguente:

art. 6 – Denunce e richieste di agevolazioni

1. Salvo quanto disposto all'articolo 4 comma 3 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, il contribuente non è soggetto ad alcun obbligo dichiarativo ai fini dell'applicazione dell'IMIS.
2. Per le sole fattispecie di seguito individuate il contribuente è tenuto presentare al Comune una comunicazione, su modello predisposto dal Comune ovvero su modelli diversi purché contengano le medesime notizie previste in quelli predisposti dal Comune:
 1. sussistenza delle condizioni di assimilazione di fabbricati ad abitazione principale e di agevolazione per i fabbricati abitativi ai sensi dell'articolo 4 commi 1 e 3 da presentarsi, a pena di decadenza, entro la data di scadenza del versamento a saldo dell'imposta, con effetto retroattivo per il periodo d'imposta cui si riferiscono ;
 2. intervenuto versamento da parte di uno dei contitolari anche per il debito d'imposta degli altri, ai sensi dell'articolo 7 comma 2 entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo;
3. Per le fattispecie di seguito individuate il contribuente può presentare al Comune una comunicazione, su modello predisposto dal Comune, ovvero su modelli diversi purché contengano le medesime notizie previste in quelli predisposti dal Comune, relativa:
 1. al nuovo valore aree edificabili ai sensi dell'articolo 2 comma 5 ultimo periodo, con effetto dal giorno della presentazione;
 2. alla sussistenza del vincolo di pertinenzialità dei fabbricati rispetto all'abitazione principale e fattispecie assimilate, ai sensi dell'articolo 5 comma 2 lettera d) della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, da presentarsi entro la data di scadenza del versamento a saldo dell'imposta, con effetto retroattivo per il periodo d'imposta cui si riferiscono.
4. Rimangono valide le richieste già presentate ai fini ICI/IMUP/TASI qualora continuino a sussistere i relativi presupposti.

5. Gli enti non commerciali devono presentare la dichiarazione per gli immobili esenti così come per quelli dove si svolge un attività mista, entro il 30 giugno dell'anno successivo esclusivamente per via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
 6. I versamenti d'imposta non devono essere eseguiti quando l'importo annuo complessivo risulta inferiore o uguale ad Euro 15,00. Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.
2. di confermare il testo regolamentare approvato con precedente deliberazione del Consiglio comunale n.2 del 10.03.2015 relativamente alle disposizioni escluse dalle modifiche di cui al precedente punto 1);
 3. di dare atto che le modifiche regolamentari approvate con la presente deliberazione entrano in vigore il 1° gennaio 2016;
 4. di trasmettere copia della presente deliberazione a tutti gli uffici competenti per i conseguenti provvedimenti di competenza;
 5. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, in ottemperanza all'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art.52, comma 2, del D.Lgs.446/1997 e dell'art.13, commi 13-*bis* e 15 del D.L.201/2011 convertito dalla L.214/2011, secondo le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia delle Finanze, richiamato in detta norma;
 6. di demandare all'Ufficio Segreteria gli adempimenti previsti ai sopra indicati punti 4. e 5.;
 7. di dichiarare, a seguito di separata ed autonoma votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con voti favorevoli n. 15, voti contrari n. 0, astenuti n. 0, ai sensi dell'art. 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm.ii., per le motivazioni indicate in premessa.

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- *opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm.ii.;*
- ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm., L.P. 23/1990 e s.m. alternativamente:*
- *ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;*
 - *in alternativa al precedente, ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.*

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Trentin dott. Fabrizio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Bonella Giampaolo

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale il 01/03/2016 per rimanervi per dieci giorni consecutivi.

Contestualmente all'affissione all'albo la presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiglieri, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Bonella Giampaolo

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo comunale per dieci giorni consecutivi fino al 11/03/2016 e nel corso del periodo di pubblicazione non sono pervenute opposizioni.

Telve, lì 12/03/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Bonella Giampaolo

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 12 marzo 2016 ai sensi dell'art. 79, comma 3 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Bonella Giampaolo

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Telve, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Bonella Giampaolo

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

1. Opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 79 comma 5° del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01/02/2005 nr. 3/L;
2. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 gennaio 1971, n. 1199;
3. Ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi della legge 06 dicembre 1971, n. 1304.